

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 4205 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno in attesa di occupazione

### Codice ISTAT?

**Like** 2,451 people like this. Be the first of your friends.

Con PagineBianche Scopri facilmente il Codice ISTAT del tuo Comune



**Immobiliare.it**

Trova la tua casa su  
Immobiliare.it Il portale  
N.1 in Italia. Scopri!



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10306 del 2014, proposto da:  
\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Costantino ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'avvocato Giovanni Marchiafava, in Roma, Via Cesare Beccaria n. 84;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore; - Questura di Udine, in persona del Questore  
pro tempore, costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e  
domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - SEZIONE I n. 00238/2014, resa tra le  
parti, concernente diniego permesso di soggiorno in attesa di occupazione

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Questura di Udine;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il Cons. Alessandro Palanza;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, l'avvocato Carla Pennetta su delega dell'avv. Luigi  
Costantino e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - L'odierno appellante, cittadino boliviano, proponeva ricorso davanti al Tribunale Amministrativo  
Regionale per il Friuli Venezia Giulia per l'annullamento del decreto emesso dal Questore di Udine in data  
27.12.2013, notificatogli in data 19.2.2014, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del  
permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

Le ragioni del diniego riguardano il mancato inserimento dello straniero e il fatto che egli sarebbe sprovvisto di mezzi leciti di sostentamento; viene altresì specificato nel provvedimento ch'egli "ha intrapreso un percorso individuale e, pertanto, i legami familiari, vista anche la distanza chilometrica dalla madre, non giustificano il rilascio del permesso di soggiorno" e che "tuttora sussistono legami familiari con il Paese d'Origine ove vive il resto della sua famiglia ...".

2. - Con la sentenza n. 238/2014, indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti di legge previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, in connessione con l'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, in relazione al requisito che richiede la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Infatti, ha sottolineato il T.A.R., il ricorrente risultava iscritto nelle liste del collocamento da ben 17 mesi al momento della domanda e non aveva prodotto un reddito sufficiente né nel 2012 né nel 2013.

Anche il contratto di lavoro a tempo determinato originariamente previsto dal 12 settembre 2013 al 10 novembre 2013 era stato interrotto in data 8 ottobre 2013 per mancato superamento del periodo di prova.

3. - L'originario ricorrente ha quindi proposto appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, osservando, in primo luogo, che il TAR ha errato nel determinare la durata del contratto di lavoro nel corso del 2013, non avendo considerato il precedente periodo di lavoro svolto dall'11 febbraio all'11 settembre come risultante dalla documentazione in atti ed il reddito mensile prodotto in costanza di rapporto di lavoro, che, se fosse rimasto costante per l'intero periodo, avrebbe superato ampiamente il requisito di reddito richiesto pari all'importo dell'assegno sociale.

Il TAR non ha neppure rilevato la incongruità della motivazione del provvedimento impugnato, che non ha adeguatamente considerato la durata del soggiorno in Italia e la effettività dei rapporti familiari dello straniero.

Quest'ultimo ha infatti fatto ingresso nel territorio nazionale nel 2003, come minore registrato sul passaporto della madre con procedura assimilabile al ricongiungimento familiare, ha frequentato le scuole in Italia, parla correntemente l'italiano ed ha una mentalità pienamente integrata nel nostro paese, essendo cresciuto e formatosi in Italia.

Non sono stati valutati dal provvedimento impugnato i legami familiari con la madre con il paradossale pretesto della distanza chilometrica da Reggio Calabria, dove la madre risiede; paradossale perché il provvedimento dà invece maggiore rilevanza ai rapporti con il resto della famiglia che vive in Bolivia e dunque a distanza ben maggiore.

Secondo l'appellante, la presenza in Italia del familiare più stretto e il profondo radicamento di un giovane formatosi in Italia avrebbero quindi dovuto essere ben diversamente considerati secondo l'insegnamento impartito dal Consiglio di Stato in recenti sentenze, per le quali occorre bilanciare il diritto alla vita familiare perfino nel caso in cui sia in gioco il bene giuridico della sicurezza pubblica, che invece in questo caso non viene nemmeno in discussione.

La motivazione del provvedimento è errata e contraddittoria anche nella valutazione del reddito e del rapporto di lavoro intercorso nel 2013.

La Questura ha omesso di considerare il contratto di lavoro e il reddito prodotto dallo straniero nell'intero anno 2013, che avrebbero consentito il rilascio di un nuovo permesso in attesa di occupazione per almeno altri 12 mesi, dopo la cessazione del contratto..

Infine il provvedimento è viziato per violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs n. 286/1998, in base al quale l'autorità amministrativa avrebbe dovuto valutare se sussistevano requisiti o condizioni per il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno ( per motivi familiari o altro).

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, limitandosi a depositare la documentazione di parte già proposta nel corso del giudizio di primo grado.

5. - Il Collegio, chiamata e trattenuta in decisione la causa per l'esame dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado nella Camera di consiglio del 7 maggio 2015, avendo previamente avvisato le parti e accertato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.

6. - L'appello è infondato.

6.1. - La causa verte essenzialmente sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, dopo un periodo di lavoro di alcuni mesi, in presenza di asseriti motivi familiari e di radicamento nel nostro paese.

6.2. - Deve in primo luogo osservarsi che il provvedimento impugnato è motivato in modo puntuale ed articolato, fornendo esso un compiuto quadro dell'attività svolta dallo straniero in Italia dall'ingresso in Italia, dal quale si evince che:

- lo straniero è entrato in Italia ancora minorenne ed inserito dalla Questura di Reggio Calabria nel permesso di soggiorno della madre, titolare inizialmente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dal 2006 ha ottenuto dalla stessa autorità amministrativa un permesso di soggiorno per motivi familiari, più volte rinnovato fino al 30 aprile 2012;
- poi, una volta trasferito in provincia di Udine nel 2012, ha ottenuto un permesso per attesa di occupazione, in base al quale è stato iscritto per 17 mesi alle liste di collocamento senza apparente esito;
- solo dopo l'inoltro della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 sui motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, ha depositato in data 12 settembre 2013 copia di documentazione attestante un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 12 settembre 2013 al 10 novembre 2013;
- tale rapporto di lavoro risulta cessato in data 8 ottobre 2013 per mancato superamento del periodo di prova.

6.3. - In punto di fatto, l'appellante si limita ad obiettare che il rapporto di lavoro, interrottosi in data 10 ottobre 2013, ha avuto una più lunga durata di quanto il TAR abbia considerato, essendo stato preceduto da un altro periodo di lavoro durato dall'11 febbraio all'11 settembre, sia pure con una interruzione di circa due mesi dovuta alla sospensione dell'attività del datore di lavoro.

Ne deduce che, essendo intercorso un significativo periodo di lavoro, egli avrebbe avuto diritto ad un nuovo permesso di soggiorno di almeno 12 mesi.

Lamenta inoltre la mancata considerazione dei legami familiari con la madre e del radicamento sociale e culturale del giovane cresciuto e formatosi in Italia.

6.4. – Tali argomentazioni non convincono.

Va in primo luogo osservato che l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione per “Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni...”, che sia iscritto nelle liste di collocamento.

L'odierno appellante era invece già in possesso di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione ( e non per lavoro subordinato) ed era già stato iscritto nelle liste di collocamento per 17 mesi senza apparente esito.

Dopo il preavviso di rigetto della istanza di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ha reso palese all'Autorità la sola esistenza di un rapporto di lavoro in corso, che però si è interrotto dopo poco meno di un mese ( 12/9/2013- 08/10/2013 ).

Ammesso anche che possa considerarsi una irregolarità formale o un errore scusabile la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione mentre era in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato, mancano comunque nella fattispecie i presupposti formali e sostanziali per il rinnovo di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Non è infatti previsto dalle disposizioni dell'art. 22, comma 11, sopra citato, il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, neppure dopo un periodo di lavoro.

Nel caso di specie, per di più, il rapporto di lavoro intercorso è stato così breve da non consentire il raggiungimento dei requisiti di reddito minimo neppure in un solo anno.

In tali casi, deve ritenersi che spetti all'Autorità amministrativa una valutazione più ampia, che include anche la valutazione della potenziale capacità di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero.

Tale valutazione risulta nel caso in esame certamente e motivatamente svolta, dal momento che il provvedimento impugnato fa riferimento alla complessiva ininterrotta assenza dei requisiti di reddito, che connota la intera esperienza dello straniero di cui si tratta in Italia, anche a prescindere dal periodo coperto dal permesso in attesa di occupazione, durante il quale i requisiti di reddito non si applicano.

6.5. – Tra le premesse del provvedimento si nota anche la non casuale indicazione delle ragioni per la perdita anticipata del posto di lavoro a tempo determinato per mancato superamento del periodo di prova.

Tale motivazione del provvedimento è dunque articolata e tutt'altro che burocratica, ancorché sintetica.

Essa fa infatti leva su un bilancio - con tutta evidenza negativo - della complessiva permanenza nel nostro paese dello straniero in questione, che, come il provvedimento sottolinea, ha goduto - per un numero significativo di anni dopo il raggiungimento della maggiore età - di permessi di soggiorno per motivi familiari prima, poi per attesa di occupazione, trovando infine un lavoro, interrottosi precocemente nonostante fosse a tempo determinato e la scadenza fosse prossima, senza mai raggiungere i livelli di reddito necessari a provvedere al suo sostentamento.

6.6. – Rispetto a tale sostanziale ed argomentata motivazione, l'appellante non fornisce neppure in

giudizio elementi specifici e concreti che siano utili a sostenere una diversa valutazione: né sul livello di reddito (tranne l'ovvia considerazione che il requisito di reddito sarebbe stato soddisfatto se il rapporto di lavoro fosse durato); né sulle ragioni della repentina interruzione del rapporto di lavoro; né sulla attitudine dello straniero al lavoro e sulla sua capacità potenziale di produrre reddito, sulla valutazione della quale non può certo influire l'invocato "riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 11/2/2013 al 11/9/2013", intervenuto soltanto con verbale di conciliazione in data 18 febbraio 2014 e pertanto del tutto inidoneo ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato risalente al 27 dicembre 2013, lo scrutinio della quale va effettuato com'è noto sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione; né in ordine al radicamento sociale e culturale o all'attività scolastica che avrebbe svolto in Italia ed ai suoi esiti.

6.7. - Anche sul rilevante argomento relativo alla presenza in Italia della madre e alla sostanziale analogia della sua posizione con quella risultante dal ricongiungimento familiare, l'appellante non fornisce elementi concreti sulla effettività dei rapporti familiari con la stessa, tranne la mera contestazione dell'argomento utilizzato dal provvedimento impugnato con riferimento alla distanza chilometrica dal luogo di residenza della madre, che non sarebbe a suo dire significativa.

6.8. - Deve invece affermarsi al riguardo che la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto ovvero all'ingresso in Italia con modalità assimilabili al ricongiungimento familiare: le norme prevedono invece la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacità di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarietà economica che si presuppone esistente tra i componenti dello stesso nucleo familiare.

La dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta invero allo straniero e non è stata fornita né all'Autorità amministrativa, né in sede giurisdizionale.

Si conferma quindi in giudizio corretta la deduzione di irrilevanza (sotto il profilo ineludibile della capacità di sostentamento) del rapporto con la madre, che l'Autorità amministrativa ha ritenuto di trarre dalla situazione di fatto e dal complessivo comportamento dello straniero.

6.9. - In queste circostanze, la rilevante distanza chilometrica dalla dimora della madre, che dura ormai da alcuni anni, rappresenta in effetti un riscontro oggettivo della congruità della valutazione compiuta dalla Autorità amministrativa circa l'ininfluenza del legame familiare sulla concreta, effettiva, capacità dello straniero di far fronte alle sue esigenze di vita con mezzi idonei e leciti.

E' altresì evidente la mancanza di presupposti per tornare a rilasciare allo straniero un permesso per motivi familiari, di cui già si è avvalso per un lungo periodo di anni dal 2006 al 2012, fino a quando vi è stata in capo allo straniero interessato una situazione soggettiva e di unità familiare meritevole di tutela; così come l'insussistenza degli invocati "requisiti e condizioni per altro tipo di permesso", non comprendendosi a quale altro tipo di permesso avrebbe potuto aver diritto il ricorrente, una volta che il permesso per attesa occupazione non era ulteriormente prorogabile.

7. - In base alle ragioni esposte, l'appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni, integrate dalle ulteriori considerazioni derivanti dalla attenta valutazione dei motivi di appello.

8. - In relazione all'oggetto del giudizio che attiene a qualificati interessi della persona coinvolta, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Martedì, 8 Settembre 2015



## Corso di Inglese Gratis

 [abaenglish.com](http://abaenglish.com)

Corso Inglese con 144 Videolezioni. Impara l'inglese Gratis. Iscriviti!

---

Meditazione: Mp3 gratuito ▼

---

Outlet online Running ▼

---

Problemi Fiscali? ▼

News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

### **Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.**

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

### **Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale**

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "...

[Leggi tutto »](#)

### **Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza**

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

### **Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati**

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana. Le ...

[Leggi tutto »](#)

### **Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno**

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)



I ♥ **cisaifa** SPORT

WAVE LEGEND 3  
uomo/donna

~~110.00~~ **27%**  
**79.99** €

SCOPRI LE OFFERTE DEL VOLANTINO

## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)